

Saulle Panizza

Il Dizionario della Costituzione italiana



Giappichelli

**Il Dizionario della
Costituzione italiana**



Saulle Panizza

Il Dizionario della Costituzione italiana



Giappichelli

© Copyright 2022 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-921-4587-0

Il volume beneficia per la pubblicazione di un contributo dell'Università di Pisa - Dipartimento di Scienze Politiche.



G. Giappichelli Editore



Questo libro è stato stampato su carta certificata, riciclabile al 100%



Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

Introduzione

L'analisi della Costituzione italiana che qui viene presentata si incentra sugli aspetti linguistici del testo, allo scopo di ricavarne un dizionario o, più precisamente, di tracciarne l'evoluzione.

Le parole estrapolate sono state considerate, però, non tanto in astratto, quanto nel contesto della valenza giuridico-costituzionale del documento normativo da cui sono tratte. L'opera non è un saggio di linguistica, non si pone come obiettivo quello di fornire un esame sistematico delle strutture grammaticali, non contiene spiegazioni di significato e non ha nemmeno carattere di esaustività. In verità, si è operata una selezione dei vocaboli “giuridicamente” più significativi contenuti nelle varie disposizioni (verbi, sostantivi, pronomi, aggettivi, avverbi, senza invece considerare, di regola, articoli, preposizioni e congiunzioni) con la finalità principale di pervenire a un confronto tra il complesso di essi presente nel testo entrato in vigore il 1° gennaio 1948, in esito alla approvazione da parte della Assemblea Costituente, e quello vigente a distanza di settantacinque anni, frutto delle numerose leggi costituzionali e di revisione costituzionale che si sono succedute ad opera del Parlamento repubblicano nel corso di diciotto legislature. L'aggiornamento è alla legge costituzionale n. 2/2022, che ha modificato l'art. 119 della Costituzione con riguardo al riconoscimento delle peculiarità delle Isole e al superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità (una revisione, sia detto incidentalmente, che ha introdotto tre vocaboli finora assenti dal testo costituzionale – insularità, peculiarità, svantaggio – e ha reimmesso nel tessuto costituzionale un vocabolo – Isole – che era stato espunto dalla legge costituzionale n. 3/2001).

I criteri utilizzati nella costruzione del presente Dizionario sono i seguenti:

- i verbi sono stati portati a lemma nella forma dell'infinito, ma figurano come tali i participi aventi un uso aggettivale dotato di valore autonomo o una valenza sostantivale ritenuti significativi nel contesto di analisi;
- i sostantivi sono stati lemmatizzati nella forma del singolare;
- gli aggettivi e i pronomi sono stati condotti a lemma nella forma del singolare maschile;
- non sono state prese in considerazione, anche per non appesantire l'opera, una serie di locuzioni avverbiali e preposizionali, alcune delle quali

piuttosto ricorrenti in quanto tipiche del linguaggio giuridico (come, ad es., *in base a, in forza di, in caso di, nelle forme e nei limiti, ecc.*);

– si è ritenuto di considerare quali lemmi una serie di nomi (ad es., Camera dei deputati, Commissario del Governo, ecc.) o di espressioni che, sia pur composte, avrebbero altrimenti perso il loro significato nel contesto (giuridico) di riferimento (come, ad es., *in carica, di diritto, ecc.*).

Scopo principale dell'opera, come detto, è mettere a confronto il “dizionario” iniziale con quello attuale. Per fare ciò, si è elaborato un unico elenco di lemmi in cui compaiono tre categorie:

- i vocaboli originari e ancora vigenti (in tondo),
- i vocaboli presenti in origine ma venuti meno per effetto di interventi di revisione (barrati),
- i vocaboli aggiunti rispetto al testo originario per effetto di interventi di revisione (in grassetto).

Il passaggio dal dizionario del 1948 a quello attuale è frutto di una stratificazione dovuta a molti interventi di revisione costituzionale, che qui vengono esaminati dettagliatamente, in coerenza con la finalità in primo luogo didattica dell'opera. Lo studente, in particolare quello universitario, che affronta l'esame della nostra Costituzione deve avere ben presente che si tratta di un testo in continua evoluzione, la cui veste attuale è il frutto di modificazioni, dalla portata assai diversa, succedutesi in varie decine di anni. Lo studio in chiave storica della Costituzione non è sempre affrontato all'interno dei corsi generali di diritto pubblico o costituzionale, mentre appare fondamentale per restituire una comprensione della realtà della Carta come processo incessante di creazione, modificazione e scomparsa delle norme giuridiche di più alto valore del nostro ordinamento. Per rafforzare questa consapevolezza, una sezione dell'opera è dunque interamente dedicata all'elenco in ordine cronologico dell'insieme delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale intervenute fino ad oggi, con analisi specifica di quelle che hanno inciso sulla Carta, mettendo per ciascuna di esse a confronto testo originario e testo modificato, accompagnati dai rispettivi dizionari.

La struttura dell'opera è suddivisa in tre sezioni, più una appendice.

La prima sezione riporta il testo originario della Costituzione e quello vigente. Quest'ultimo presenta su sfondo grigio gli articoli la cui formulazione ha subito modifiche nel corso degli anni, così da avere un immediato impatto visivo di ciò che è stato oggetto di revisione nel tempo.

La seconda contiene l'esame, in ordine cronologico, delle leggi costituzionali di revisione intervenute e dei cambiamenti che hanno prodotto, al momento della loro approvazione, sugli articoli incisi.

La terza, finalmente, presenta il dizionario, con 1437 lemmi: 1175 sono

quelli impiegati fin dall'origine, 70 sono quelli soppressi, 192 quelli aggiunti.

L'appendice offre, nello spirito della destinazione didattica del lavoro, approfondimenti e una serie di esercizi per la comprensione, la riflessione individuale e lo sviluppo delle competenze.

Il testo intende così porsi, da un lato, come possibile supporto, di taglio storico-linguistico, all'insegnamento dell'educazione civica recentemente reintrodotta nelle scuole, e, dall'altro, come ausilio nello studio del diritto pubblico e costituzionale previsto nei corsi universitari, integrando i manuali tradizionali e gli strumenti di approfondimento contenutistico della Costituzione, quali guide o commentari, indicati nei programmi d'esame.

I siti istituzionali offrono ormai numerosissime informazioni per chi voglia ricostruire o approfondire, anche in autonomia, i percorsi di formazione ed evoluzione della nostra Costituzione, a partire dalla piattaforma didattica sul sito della Camera dei deputati (<https://piattaformacostituzione.camera.it/>), o dai materiali ospitati sul sito della Presidenza della Repubblica (<https://www.quirinale.it/page/costituzione>). Tra le tantissime pubblicazioni di interesse curate dal Senato della Repubblica, si segnala in particolare *La storia della nostra Costituzione*, 2018, disponibile sul sito in formato elettronico, la quale rende accessibili – articolo per articolo – il testo vigente della Carta fondamentale, il progetto originariamente predisposto dalla Commissione dei Settantacinque, gli emendamenti presentati, il testo approvato dall'Assemblea Costituente e infine gli estremi delle leggi di revisione costituzionale intervenute successivamente.

In connessione con le vicende dell'evoluzione, anche recente, dell'educazione civica (su cui, volendo: S. Panizza, *La reintroduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica da parte della legge n. 92/2019, con a fondamento la conoscenza della Costituzione. Tra buone intenzioni e false partenze*, in www.dirittifondamentali.it, fasc. 2/2019; *Le linee guida ministeriali per l'insegnamento dell'educazione civica a partire dall'anno scolastico 2020/2021*, *id.*, fasc. 2/2020), documenti, siti e proposte didattiche si sono moltiplicati: ai fini di una ricognizione, assai utile è A. Pugiotto (a cura di), *Per una consapevole cultura costituzionale. Lezioni magistrali*, Napoli, 2013, ed *ivi*, in particolare, V. Zanetti, *La cassetta degli attrezzi*, 597 ss., che contiene un elenco di volumi che restituiscono una vicenda di insieme della Costituzione italiana come testo normativo e come risultante di una esperienza storica. Chi scrive si è occupato di taluni di questi aspetti in altri contributi, cui si rinvia per eventuali approfondimenti (a partire da *Ragazzi, che Costituzione!*, Pisa, 2006 e 2009, contenente tra l'altro un glossario di oltre

cinquecento voci, con sintetiche spiegazioni; *Dizionario breve della Costituzione*, Viareggio, 2017, con circa 150 vocaboli esaminati nel loro significato essenziale; dal 2004 viene pubblicata, per la Pisa University Press, da parte di S. Panizza e R. Romboli una *Introduzione alla Costituzione italiana*, giunta nel 2022 alla tredicesima edizione, in cui si offre una sintesi delle vicende che hanno accompagnato la nascita e l'evoluzione della Carta e delle riforme ad essa relative; per un approccio differente, da ultimo, *Tutti i numeri della Costituzione. Un'analisi logico-matematica. Edizione 2021*, Pisa, 2021, che prova a leggere la Costituzione attraverso i concetti logico-matematici che in essa si rinvencono, come numeri, maggioranze, relazioni, vincoli, misure, ecc.).

Per lo studio del vocabolario giuridico della lingua italiana restano fondamentali gli approfondimenti compiuti dal Consiglio nazionale delle ricerche; qui si ricorda, per tutti, A.M. Bartoletti Colombo (a cura di), *La Costituzione della Repubblica italiana del 1947. Testo, concordanze, indici*, Firenze, 1971, che ricomprende il testo originario e le modifiche apportate fino alla legge costituzionale n. 3/1963.

Interamente dedicato al linguaggio della Costituzione è il volume n. 18 della collana Convegni e seminari del Senato (https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/convegni_seminari_n18.pdf), che raccoglie gli atti dell'incontro su "Il linguaggio della Costituzione", tenutosi presso il Palazzo della Minerva in data 16 giugno 2008 e organizzato dal Servizio dei resoconti e della comunicazione istituzionale nell'ambito delle iniziative promosse per i 60 anni dall'entrata in vigore della Costituzione: in esso si segnalano, in particolare, gli interventi di due tra i massimi esperti in materia, pur da differenti prospettive, vale a dire Tullio De Mauro (di cui si può qui citare *L'introduzione alla Costituzione italiana – 1947*, Torino, 2015) e Michele Ainis (tra i cui scritti, *La legge oscura*, Bari, 2002).

Sulla chiarezza e linearità del testo della nostra Costituzione si sono soffermate, da ultimo, B. Barbisan, *La più bella del mondo? Leggibilità e concretezza della Costituzione italiana*, in *Rivista Aic*, fasc. n. 2/2022, ripercorrendo anche le complesse fasi dell'elaborazione del testo da parte dell'Assemblea Costituente e J. Visconti, *La lingua della Costituzione, tra lessico e testualità, id.*, fasc. n. 3/2022, quest'ultima osservando che le conclusioni cui sono pervenuti vari studi, tra i quali quelli di De Mauro, nel senso della nitidezza e chiarezza del testo della Costituzione italiana, appaiono oggi meno salde e condivise (l'A. parla di un "attenuamento dell'ottimismo circa l'accessibilità del lessico della Costituzione").

Sulla questione del testo definitivo della nostra Carta costituzionale come problema anche di diritto parlamentare, frutto di un'opera di coordinamento particolarmente incisiva, fra Commissione dei Settantacinque, Comitato dei Diciotto e Assemblea Costituente, con una serie di difficoltà per l'interprete,

si sofferma M. Luciani, *Il testo della Costituzione*, in S. Rodotà (a cura di), *Alle origini della Costituzione*. Ricerca della Fondazione Lelio e Lisli Basso – Issoco, Bologna, 1998, 99 ss.

Importanti riflessioni, da un punto di vista giuridico-costituzionale, sui rapporti tra lingua “della” Costituzione e lingua “nella” Costituzione sono offerte da P. Caretti, *Lingua e Costituzione*, in *Osservatorio Aic*, fasc. n. 2/2015. Per il confronto tra linguisti e giuristi, di rilievo è il contributo ricavabile da alcune pubblicazioni della Accademia della Crusca (www.accademiadellacrusca.it), tra cui si segnalano F. Bambi (a cura di), *Un secolo per la Costituzione (1848-1948). Concetti e parole nello svolgersi del lessico costituzionale italiano*, *Atti del Convegno*, Firenze, 11 novembre 2011, Firenze, 2012, nonché, con particolare riferimento ai rapporti tra lingue e ordinamenti diversi, B. Pozzo e F. Bambi (a cura di), *L'italiano giuridico che cambia*, *Atti del Convegno*, Firenze, 1° ottobre 2010, Firenze, 2012.

Sui differenti linguaggi del diritto, una sintesi particolarmente efficace è offerta da R. Romboli (a cura di), *I linguaggi del diritto: esperienze a confronto*, Pisa, 2013.

Un approfondito esame dei più importanti testi costituzionali della storia italiana con gli strumenti dell'analisi linguistica e filologica, in modo da ricostruire le stratificazioni lessicali e testuali formatesi dalla fine del diciottesimo secolo fino alla metà del ventesimo è offerta dal lavoro di L. Spagnoli, *L'Italiano costituzionale. Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana*, Napoli, 2012, dove si approfondiscono lo Statuto del Regno di Sardegna, la Costituzione della Repubblica romana del 1849 e la Costituzione della Repubblica italiana.

Pur con i limiti di una analisi principalmente di tipo quantitativo, il Dizionario che si presenta permette di svolgere alcune osservazioni sulla Costituzione italiana, in particolare con riguardo ai due profili più spesso discussi sotto il profilo linguistico, la brevità delle frasi e la semplicità dei vocaboli. Osservava De Mauro, *Il linguaggio della Costituzione*, in S. Rodotà (a cura di), *Alle origini della Costituzione*, cit., 25 ss., che quasi il 93% del testo originario della Costituzione era composto con il vocabolario di base della lingua italiana, quello di massima frequenza, già ben noto nelle scuole elementari, segno di alta comunicabilità, e che l'intero testo era scritto con una media esemplare di un po' meno di venti parole per frase, considerando che gli specialisti della scrittura controllata affermano che, per essere capiti, l'ideale sarebbe scrivere frasi con meno di venticinque parole.

La brevità delle frasi

Ebbene, il testo originario della Costituzione si compone di centotrentanove articoli e diciotto disposizioni transitorie e finali, per un complesso di centocinquantasette articoli totali. Essi contemplano complessivamente 384 commi (molti dei quali, peraltro, composti di due o più proposizioni), per una media di 2,44 commi ad articolo. Le circa 9100 parole (per un totale di 60200 caratteri, spazi inclusi) sono pertanto distribuite con una media di quasi 58 per articolo e quasi 24 per comma.

Il testo vigente della Costituzione, quale conseguenza dei cambiamenti intervenuti, si compone di centotrentaquattro articoli (cinque essendo stati abrogati) e diciotto disposizioni transitorie e finali, per un complesso di centocinquantadue articoli totali. Essi contemplano complessivamente 401 commi, per una media di 2,63 commi ad articolo. Le circa 10600 parole (per un totale di 71400 caratteri, spazi inclusi) sono pertanto distribuite con una media di 70 per articolo e oltre 26 e mezzo per comma.

Operando un raffronto tra i due testi (originario e vigente), si segnalano i seguenti dati quantitativi, con le correlate variazioni.

	Testo originario	Testo vigente	Variazione
Numero di articoli (articoli + disposizioni transitorie e finali)	157	152	- 5
Parole	9098	10674	+ 1576
Commi	384	401	+ 17
Media commi per articolo	2,44	2,63	+ 0,19
Media parole per articolo	57,94	70,22	+ 12,28
Media parole per comma	23,69	26,61	+ 2,92

Dalla tabella emerge che il numero delle parole è aumentato di oltre il 17%, il numero dei commi di oltre il 4%, pur a fronte dell'eliminazione di cinque articoli (che contenevano sette commi), la media dei commi per articolo di quasi l'8%, la media delle parole per articolo del 21% e la media delle parole per comma di oltre il 12%.

In sintesi, dunque, le revisioni intervenute ci consegnano, oggi, un testo della Costituzione che ha subito incrementi sotto tutti i profili (in particolare, di circa un sesto per numero di vocaboli e di oltre un quinto per media di parole per articolo). Quasi superfluo osservare che, a fronte della "stabilità" dei Principi fondamentali, della Parte I e delle Disposizioni transitorie e finali, è soprattutto il segmento organizzativo della Carta (la Parte II) a presentarsi

oggi con una struttura linguistica più densa e meno immediatamente comprensibile rispetto al passato.

La semplicità dei vocaboli

Con specifico riferimento al secondo aspetto, legato alla scelta dei vocaboli, si possono effettuare anche in questo caso alcune considerazioni.

Sulla base della lemmatizzazione qui operata, sono 70 (sui 1245 originari) quelli soppressi, in quanto eliminati dal testo vigente ad opera di interventi di revisione (e non reinseriti nel testo vigente ad opera di altri interventi di revisione). Confrontandoli con quelli considerati come “fondamentali”, “di alto uso” o “di alta disponibilità” sulla base del Vocabolario di base della lingua italiana curato da De Mauro (<https://www.internazionale.it/opinione/tullio-de-mauro/2016/12/23/il-nuovo-vocabolario-di-base-della-lingua-italiana>), sono un po' più della metà quelli che vi rientrano (57%), una percentuale inferiore a quella complessiva del testo, pari circa al 74% (nell'analisi di De Mauro i lemmi estranei al vocabolario di base sono il 26%, ma, in ragione delle frequenze, meno dell'8% del testo originario della Costituzione è costruito con vocaboli non di base).

D'altro canto, sono 192 i lemmi aggiunti nel testo della Costituzione, in quanto introdotti nel testo vigente ad opera di interventi di revisione. Scorpendo quelli relativi a nomi propri ed espressioni composte (non censiti nel Vocabolario di base della lingua italiana), risultano 101 su 171 quelli aggiunti che vi appartengono, con una percentuale di circa il 59%, che anche in questo caso si discosta in maniera significativa dal dato complessivo del testo originario.

In sintesi, l'opera di revisione ha riguardato, sia per le operazioni di soppressione sia per quelle di aggiunta di nuove parole, vocaboli complessi in proporzione maggiore rispetto a quanto essi fossero presenti nel testo originario della Costituzione. Essendo poi i vocaboli aggiunti in numero più che doppio (e anzi quasi triplo) rispetto ai vocaboli soppressi, l'effetto di insieme è un lessico più complesso di quello iniziale.

Costituzione della Repubblica Italiana *

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i citta-

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i citta-

* Nella colonna di sinistra è riportato il testo originario, in quella di destra il testo vigente. Lo sfondo caratterizza gli articoli (o le disposizioni transitorie e finali) che hanno subito modificazioni rispetto al testo originario.

dini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

dini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Titolo I

RAPPORTI CIVILI

Art. 13

La libertà personale è inviolabile.

Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Titolo I

RAPPORTI CIVILI

Art. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna re-

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna re-

strizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

strizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia queste il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia queste il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i

modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Art. 27

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Art. 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Titolo II

RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29

La Repubblica riconosce i diritti della

modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Art. 27

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

Art. 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Titolo II

RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29

La Repubblica riconosce i diritti della

famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali

famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali

sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Titolo III

RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Titolo III

RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.